



Protocollo di modifica della Convenzione con l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016

A.C. 2575

Dossier n° 353 - Schede di lettura
 29 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2575
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	28 giugno 2019
trasmissione alla Camera:	13 luglio 2020
assegnazione:	14 luglio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), XIV (Pol. Unione europea)
Oneri finanziari:	No

Il Protocollo di modifica della vigente Convenzione tra l'Italia e l'Ecuador in materia fiscale, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, ratificata ai sensi della legge [31 ottobre 1989, n. 377](#) (in vigore dal 1° febbraio 1990), si rende necessario per adeguare le disposizioni in materia di scambi di informazione ai più recenti standard internazionali, contrastare più efficacemente l'evasione fiscale internazionale e rispondere ai più moderni standard dell'OCSE in materia.

Contenuto dell'accordo

L'**art. 1** del Protocollo aggiorna il **campo di applicazione** della Convenzione. A seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano, infatti, al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione (« Imposte considerate ») l'elenco delle imposte, per quanto riguarda l'Italia è stato modificato come segue:

- l'**imposta sul reddito delle persone giuridiche** (punto 2) è stata sostituita dall'**imposta sul reddito delle società (IRES)**, secondo le modifiche introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
- l'**imposta locale sui redditi** (punto 3) è stata sostituita dall'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'**art. 2** modifica il paragrafo 1, lettera *a*) e *b*) dell'articolo 3 (Definizioni generali) per adeguare

la definizione del territorio dell'Italia e dell'Ecuador alle definizioni attualmente in uso e rispondenti alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale. Inoltre il paragrafo 3, lettera i) designa come autorità competenti per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e per l'Ecuador, il Direttore generale del Servizio dei redditi interni.

L' **art. 3** è interamente sostitutivo dell'**art. 27** relativo allo "**scambio di informazioni**", aggiornandolo all'attuale *standard* internazionale in materia (*standard* OCSE). In particolare, i primi cinque paragrafi del novellato articolo 27 corrispondono all'attuale **articolo 26** del **modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE**, con superamento, tra l'altro, del cosiddetto « *domestic tax interest* » in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato (articolo 27, paragrafo 4) dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario (articolo 27, paragrafo 5) in quanto lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria.

Seguono ulteriori disposizioni (paragrafi 6-10) in tema di scambio di informazioni che disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo - in particolare - che gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo), pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto *fishing expedition*). In conformità ai principi OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste. Come sottolineato dalla Relazione allegata al disegno di legge, il nuovo articolo 27 costituisce l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto fornisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE, Unione europea).

L'**art. 4** stabilisce che il Protocollo entrerà in vigore alla data delle ricezione dell'ultima delle due notifiche di completamento della procedura interna richiesta per l'entrata in vigore del Protocollo.

La Relazione allegata al disegno di legge, mette in rilievo che trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e successivi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2575, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso,, è composto di tre articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla Relazione, anche da una Relazione tecnica, da un'Analisi tecnico-normativa e da una Dichiarazione di esclusione dall'AIR.

In particolare la **Relazione tecnica** rileva che l'incremento dell'attività di scambio delle informazioni non comporterà oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le operazioni saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali

dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.